



COMUNE DI OSTELLATO

Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Settore servizi alla persona - Segreteria generale

ORDINANZA n. 46 del 21/10/2025

Oggetto: Adozione di limitazioni alla circolazione veicolare e di misure emergenziali per la qualità dell'aria del Comune di Ostellato - annullamento parziale ed integrazione dell'ordinanza n. 43 del 02/10/2025. Formulazione testo coordinato.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza di adozione di limitazioni alla circolazione veicolare e di misure emergenziali per la qualità dell'aria in Comune di Ostellato n.43 del 02/10/2025.

Osservato che nella precedente ordinanza n. 43 del 02/10/2025 il punto 2.4 presentava un errore di numerazione che comportava un'errata applicazione del regime sanzionatorio in quanto estendeva la sanzione di cui al DL 69/2023 anche alle modalità di conduzione e comunicazione degli abbruciamenti.

Osservato che nella precedente ordinanza n. 43 del 02/10/2025 il punto 2.4 inoltre presentava un errore di digitazione alla lettera a) ed alla lettera b) dov'era scritto " dal 01° ottobre al 31 marzo" invece di " dal 2° ottobre al 31 marzo";

Ritenuto, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, di **annullare il punto 2.4. di cui alla precedente ordinanza n. 43 del 02/10/2025 sostituendolo come di seguito riportato:**

2.4 al divieto di cui al punto 2.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:

- a) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 2° ottobre al 31 marzo di ciascun anno;
- b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nel periodo dal 2° ottobre al 31 marzo;

Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti>.

Ritenuto, altresì di integrare una nuova casistica con il punto 2.5:

2.5 l'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>.

Ritenuto di modificare infine anche la parte sanzionatoria di cui al punto e) come segue:

e) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.5, 4.1 e 5.1 è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

Ritenuto utile modificare, mediante annullamento parziale, sostituzione ed integrazione delle disposizioni sopra specificate, la precedente ordinanza n. 43 del 02/10/2025.

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- gli artt. 4, 11 e 33 del vigente Regolamento dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita;
- l'art. 33 c.4 del vigente Regolamento dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

ORDINA

Di annullare le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 43 del 02/10/2025, al punto 2.4, nonché nella parte sanzionatoria lett. e)

Di sostituirle con le seguenti disposizioni relative sia al precetto che alla corrispondente sanzione:

- 2.4 al divieto di cui al punto 2.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:

a) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 2° ottobre al 31 marzo di ciascun anno;

b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nel periodo dal 2° ottobre al 31 marzo;

Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti>.

- 2.5 l'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>.

e) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.5, 4.1 e 5.1 è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

Di confermare quanto previsto nell'ordinanza n.43 del 02/10/2025 non modificato con il presente provvedimento, e pertanto di disporre che (si evidenziano in corsivo le parti sostituite ed integrate):

1. nel periodo **02/10/2025 - 31/03/2026**, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Portomaggiore capoluogo dei seguenti veicoli privati:
 - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;

- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
- motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei seguenti giorni di festività: 1 novembre, 6 dicembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 Dicembre, 6 Gennaio e Pasqua.

2. nel periodo **02/10/2025 - 31/03/2026, in tutto il territorio comunale:**

- 2.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la classe "4 stelle"** e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- 2.2 **il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento**, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei *barbecue*). In deroga al divieto, **sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali**, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
- 2.3 il **divieto di abbruciamento**, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, **dei residui vegetali** di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 152/2006 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- 2.4 **al divieto di cui al punto 2.3**, sono previste **deroghe**, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:
 - a) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 2° ottobre al 31 marzo di ciascun anno;
 - b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nel periodo dal 2° ottobre al 31 marzo;

Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti>.

2.5 ***l'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web:*** <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>.

3. **durante la stagione termica 2025-2026, in tutto il territorio comunale** obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

4. **le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:**

- 4.1 l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia **certificato conforme alla classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- 4.2. l'obbligo di **chiusura delle porte di accesso al pubblico** da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

5. **nel periodo 02/10/2025 - 31/03/2026 l'adozione delle seguenti misure emergenziali**, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Ferrara, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

- 5.1 in tutto il territorio comunale, è disposto il **divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe** a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l'apposito Bollettino (<https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali>), gli organi di informazione e pubblici avvisi.

6. **Sono esclusi dal divieto** di circolazione di cui al precedente **punto 1** i seguenti veicoli:

- a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);
- d) veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, come disposto dall'ordinanza n. 42 del 02/10/2025 .

7. **Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione:** (rif. punto B. allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):

- a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- b) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- c) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- d) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- e) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- g) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- h) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- i) veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- j) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- k) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- a) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- b) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza di cui al punto 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l'uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00;
- c) l'inosservanza della disposizione di cui ai punti 2.3 e 2.4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
- d) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 4.2 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell'esercizio commerciale;
- e) *l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.5, 4.1 e 5.1 è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.*

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) , in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
D.ssa Elena Rossi
f.to in digitale

21/10/2025